

**REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA IN EURO (EX ECU) DENOMINATA
"PRES NOVARA 3 (EX PRES NOVARA ECU)" in breve "PRES EURO 3"**

A) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata e distinta da quella delle altre attività della Società., rappresentata da attività denominate in EURO (ex ECU), che viene contraddistinta con il nome di PRES EURO 3 ed indicata in seguito con la sigla Fondo PRES EURO 3.

B) Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una Clausola di rivalutazione legata al rendimento del Fondo PRES EURO 3.

Le riserve matematiche del Fondo PRES EURO 3 saranno investite nelle seguenti categorie di attività denominate in EURO

(ex ECU):

- 1) categorie di attività individuate dall'art. 32, primo comma lett. e), n) della legge 22 ottobre 1986 n. 742 nei limiti quantitativamente stabiliti dal D.M. 6/9/88 con le successive modificazioni disposte dal comma 2, punto a) e punto c) capoversi 3) e 5) dell'art. 26 del D.Lgs. n.174 del 17 marzo 1995, e dal Provvedimento ISVAP del 30 gennaio 1996 riguardante "Disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche dell'assicurazione diretta sulla vita" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1996;
- 2) obbligazioni quotate presso Borse Valori ufficiali estere, emesse da società aventi sede legale in paesi aderenti all'OCSE che siano quotate da almeno tre anni nella Borsa Valori ufficiale del paese della sede legale nella quota massima pari al 30%;
- 3) titoli obbligazionari emessi o garantiti da organismi governativi di paesi aderenti all'OCSE nella quota massima pari al 50%;
- 4) titoli obbligazionari quotati emessi da amministrazioni locali di paesi aderenti all'OCSE nella quota massima pari al 10%.

La gestione del Fondo PRES EURO 3 è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/1987, e si atterra ad eventuali successive modificazioni.

C) La Gestione Speciale è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione, iscritta all'albo previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della Gestione Speciale stessa al presente regolamento.

In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo PRES EURO 3, il rendimento annuo dello stesso, quale descritto al seguente punto D) e la adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

D) Il rendimento annuo del Fondo PRES EURO 3, per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario del Fondo PRES EURO 3 di competenza di quell'esercizio, al valore medio del Fondo PRES EURO 3 stesso.

Per risultato finanziario del Fondo PRES EURO 3 si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite da realizzo per la quota di competenza del Fondo PRES EURO 3 al lordo delle ritenute d'acconto e al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Vera Vita SpA



Sede Legale Via Carlo Ederle 45, 37126, Verona – Italia – veravitaassicurazioni@pec.gruppocattolica.it - tel. +39045.8392777
Capitale Sociale i.v. Euro 219.600.005,00 – Registro delle Imprese di Verona. CF. e P. IVA 03035950231 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione – società cooperativa – Verona - Impresa Autorizzata all'Esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento ISVAP N.1762 del 21 dicembre 2000 G.U. N.1 del 2 Gennaio 2001 - iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 e facente parte del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n.019
www.veravitaassicurazioni.it

Vera Vita SpA

Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo PRES EURO 3 e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel Fondo PRES EURO 3 per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio del Fondo PRES EURO 3 si intende la somma della giacenza media nel periodo considerato dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media nel periodo degli investimenti in titoli e della consistenza media nel periodo di ogni altra attività del Fondo PRES EURO 3. La consistenza media nel periodo dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo PRES EURO 3.

Ai fini della determinazione del rendimento annuo del Fondo PRES EURO 3 l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal primo di ottobre fino al 30 settembre dell'anno successivo.

E) La Società si riserva di apportare al punto D) di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Le polizze collegate al Fondo PRES EURO 3 fanno parte di una speciale categoria di contratti di capitalizzazione per i quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni di seguito indicate.

A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento della gestione separata PRES EURO 3, attività per un importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A) Misura della rivalutazione

La Società dichiara entro il 31 dicembre di ogni anno il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento di cui al punto D) del Regolamento per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve risultare inferiore all'80%.

La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento annuo attribuito.

Viene comunque garantita la misura annua minima di rivalutazione del 3%.

La rivalutazione viene applicata a ciascun contratto in occasione della ricorrenza annuale di polizza.

B) Rivalutazione del capitale garantito

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, compresa quella coincidente con la scadenza contrattuale, il capitale garantito viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica accantonata a tale data. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del punto A), entro il 31 dicembre che precede il suddetto anniversario.

Da tale anniversario il capitale garantito viene aumentato nella stessa misura e quindi la polizza si considera come sottoscritta sin dall'origine per il nuovo capitale garantito. Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata al capitale comprensivo degli aumenti derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni.

L'aumento del capitale garantito viene comunicato di volta in volta al Contraente.

Il rappresentante legale dell'impresa